

Roma, 28 dicembre 2017  
prot.U/290/2017

AL COMANDANTE  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI GALLIPOLI

e p.c.: AL SIG. PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA DI LECCE

**Segnalazione presunto trattenimento abusivo in “\*\*\*\*\*” sito in Gallipoli (LE)**

Il Sig. Giampaolo Scagliola nella qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma - Piazza G.G. Belli n. 2 – espone quanto segue

**PREMESSO CHE**

1. La gestione del Pubblico Esercizio denominato “\*\*\*\*\*” sito nel Comune di Gallipoli (LE) in \*\*\*\*\* sembrerebbe stia organizzando nel proprio locale per la serata del 31 dicembre dalle ore 24.00 trattenimenti danzanti.
2. a tal fine sarebbero stati predisposti nel suddetto locale appositi spazi e strutture (impianto luci, impianto di amplificazione sonora, spazio per il ballo, ecc.);
3. in occasione di detti trattenimenti sembrerebbe che nell’esercizio affluissero centinaia di persone con sensibile aumento dei prezzi abituali delle consumazioni e dei pasti;
4. sembrerebbe da notizie assunte in via informale che il suddetto locale non sia stato oggetto della necessaria verifica di agibilità da parte della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui

locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. nonché il medesimo esercizio sia sprovvisto dell'autorizzazione per i trattenimenti danzanti rilasciata con apposita licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

#### **VISTO CHE**

la sopra descritta attività, ove effettivamente svolta abusivamente, provocherebbe gravi danni all'attività degli esercizi muniti di autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti e sostanzierebbe un'attività svolta in una forma concorrenziale illecita e sleale.

#### **CONSIDERATO CHE**

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996, ha statuito che configurino un locale di pubblico spettacolo, soggetto quindi alla **verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione di Vigilanza**, tutti gli esercizi pubblici, nessuno escluso, dove siano organizzati, anche occasionalmente, trattenimenti danzanti con aumento del prezzo delle consumazioni;

i trattenimenti danzanti nei predetti esercizi pubblici con la cadenza tipica delle discoteche (solitamente il sabato e la domenica), configurano in ogni caso attività di trattenimento e svago sottoposta alle licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S.;

il decreto legge n. 91 del 2013, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. ed introdotto lo strumento della SCIA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla celebrazione di eventi con presenze fino a 200 persone ma ha comunque mantenuto fermo il disposto di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. ai sensi del quale: *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*;

dal combinato disposto delle citate norme (artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) emerge chiaramente come, anche nei casi in cui è richiesta la SCIA per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, sia comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato **sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza**, prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S.;

il controllo di cui al punto precedente deve essere espletato dalla competente commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 141 comma II del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: *“per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo*

*dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno";*

relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone l'art. 4 comma III del DPR n. 311 del 2001 e la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 - emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza - hanno chiarito in modo inequivocabile come **la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone;**

la disposizione, emanata con la circolare, vuole evitare che persista sul territorio nazionale l'erronea interpretazione che in molti Comuni ha visto il rilascio di licenze ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS, attraverso la sola autocertificazione prodotta dal tecnico abilitato in sostituzione del sopralluogo di verifica; l'autocertificazione del tecnico, infatti, sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera a) del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., la commissione è tenuta a esprimere.

la commissione ristretta di cui all'art.141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., nominata dal presidente con le modalità di cui all'art.141-bis, comma 9, deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

da ultimo finanche la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito circa "l'obbligatorietà del parere vincolante" della Commissione di Vigilanza (provinciale o comunale) sui locali di pubblico spettacolo nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica" (*Cass. Pen., Sez. I, 1-12-1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331; Cass. Pen. Sez. I, 19/11/1999, n.383, in Cass. Pen., 200 n. 3127*);

#### **RITENUTO CHE**

L'attività di pubblico spettacolo e trattenimento compiuta in spregio della legge vigente - cioè in difetto delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. che legittimino tale attività - comporta la violazione dell'**art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento)** e dell'**art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)**;

l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti senza la licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell'**art. 666 del c.p.**, così come modificato dall'art. Dlg.vo n. 507 del 30/12/1999, e nel prevedere la sanzione pecuniaria da 413,00 Euro a 2.478 Euro a carico dei

responsabili, così recita: “è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività (per esempio bar, pub o ristorante ecc.) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (art. 666 c.p., 4 comma);

l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti in assenza del parere obbligatorio favorevole di agibilità previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. di competenza della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi, comporta la violazione da parte dei titolari dei locali dell’**art. 681 c.p. (aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)**: “*chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni delle Autorità a tutela dell’incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore ad Euro 103*”;

la Suprema Corte di Cassazione è rigorosa allorché afferma che “il precetto di cui all’art. 681 del c.p. è rivolto a chiunque, anche occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica” (Cass. sez. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti);

se siffatta attività viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzativo per la sola somministrazione, oltre all’illecito penale deve essere **disposta in sede amministrativa la sospensione dell’attività autorizzata ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzativo nonché adottata l’ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi**;

è altresì importante definire la **responsabilità dei PR in materia di pubblica sicurezza** all’interno dei locali. Ci si riferisce al PR professionista che è pienamente coinvolto nella gestione dell’attività, al punto da essere inserito sia nella pubblicità (solitamente nelle info-line) che nella gestione diretta delle serate: i PR professionisti, infatti, si occupano della scelta della pubblicità, dei DJ, delle ragazze immagine e dell’animazione, partecipando alla divisione degli utili della serata. Trattandosi di soggetti che effettivamente curano l’organizzazione dell’evento “abusivo” questi, in concorso con i titolari del locale in cui si tiene il sopradetto evento, **rispondono sia dell’illecito amministrativo di cui all’art. 666 del c.p. che del reato di cui all’art. 681 del c.p.**, in quanto è consolidato il fatto che i PR partecipano attivamente alla gestione e da questo si ha che gli stessi devono essere indicati nelle informative redatte ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. quali persone

indagate in concorso nel reato di cui all'art. 681 c.p. con i titolari delle autorizzazioni di polizia, e nella contestazione della violazione amministrativa di cui al citato art. 666 c.p.

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

l'istante anche in considerazione della funzione di tutela svolta dal sindacato SILB il quale ha tra i propri interessi primari anche quello di contrastare l'organizzazione abusiva di attività di intrattenimento musicale e/o danzante poiché sostanziano attività svolte in spregio delle norme penali ed amministrative vigenti in materia con grave danno a tutta la categoria degli organizzatori di attività di pubblico spettacolo

**Chiede che le intestate Autorità**

a) **effettui con la massima urgenza ogni opportuno accertamento per stabilire se sussistano tutti i presupposti e le condizioni di legge per il regolare svolgimento della manifestazione suddetta;**

b) impediscano lo svolgimento della manifestazione in premessa – ove effettivamente facciano difetto i presupposti e le condizioni di legge per il suo svolgimento – a tutela della pubblica incolumità nonché a tutela della legalità e a garanzia dell'attività svolta -nella assoluta legalità - dagli esercizi regolarmente autorizzati.

c) adottino tutte le conseguenti iniziative volte ad impedire non solo lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi ma anche che vengano sanzionati i responsabili dell'iniziativa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seguenti il sottoscritto – avendone specifico e rilevante interesse giuridico per la tutela dei propri diritti e interessi – chiede di avere accesso agli atti del procedimento che si andrà ad instaurare in sede amministrativa comunale a seguito della presente comunicazione e chiede altresì di essere informato sulle adottande iniziative e sui relativi risultati e provvedimenti.

Distinti saluti.

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo  
Giampaolo Scagliola

